

Designazione del beneficiario

Ciascun iscritto al fondo Previvolo ha facoltà di designare prima della maturazione dei diritti pensionistici, gli aventi diritto al riscatto, in caso di premorienza. L'art. 10, comma 3-ter del D.Lgs. 124/93 come modificato dalla Legge 144/1999 prevede che, in caso di decesso dell'iscritto prima del pensionamento, la posizione individuale possa essere riscattata dal coniuge ovvero, in sua assenza, dai figli ovvero, in mancanza di coniuge e figli, dai genitori se già viventi **a carico dell'iscritto**. In mancanza di tali soggetti **e di una diversa disposizione del lavoratore in merito ai beneficiari** la posizione resta acquisita al Fondo pensione. Il modulo non va compilato per la designazione di individui facenti parte dell'asse ereditario diretto (es. coniuge, figli, genitori a carico), in quanto già beneficiari per legge. Il modulo (Modulo B - INDICAZIONE DEI BENEFICIARI PREVIVOLO) è reperibile nella sezione Modulistica.